

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio Regionale della Puglia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1975

**Modifiche agli articoli 3 e 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
con riguardo alle tasse sulle concessioni regionali**

ONOREVOLI SENATORI. — La 1^a Commissione del Consiglio regionale della Puglia fa propria nelle sue linee generali la relazione con la quale la Giunta ha trasmesso il disegno di legge di iniziativa regionale da presentare al Parlamento per modificare gli articoli 3 e 6 della legge n. 281 del 1970 che disciplina la finanza regionale.

Se è vero che tale legge ha rivelato ampiamente i suoi limiti, come nella relazione al Convegno regionale del 31 ottobre scorso e nelle dichiarazioni alla stampa dell'assessore alle finanze è stato dimostrato e come è stato riconosciuto anche a livello parlamentare, tanto che c'è anche un impegno formale del Governo per la riforma di detta legge nel quadro della riforma globale della finanza pubblica, si ritiene opportuno far tesoro dell'esperienza di questi primi anni per apportare qualche modifica in relazione alle concessioni regionali.

In sostanza le modifiche che si intendono apportare agli articoli 3 e 6 della 281 si richiamano al concetto di responsabilizzare

in maggior misura l'Ente Regione nel settore dei tributi propri, al fine precipuo di attenuare la tendenza accentratrice del Governo nel settore prelievo e sostanziare il ruolo della Regione nel capitolo spesa.

La contraddizione, per non dire l'assurdo, consiste nel fatto che le funzioni relative all'accertamento, alla liquidazione e riscossione dei tributi propri della Regione vengono dalla legge affidate ad uffici non regionali che tali operazioni eseguono per conto dello Stato e degli enti locali, e cioè:

1) gli uffici del registro per l'imposta regionale sulle concessioni statali e per le tasse sulle concessioni regionali;

2) gli uffici postali e l'ACI per la tassa di circolazione;

3) gli uffici dell'AP per la tassa regionale per l'occupazione degli spazi pubblici.

Probabilmente l'intenzione del legislatore era quella di semplificare e rendere meno costosa l'operazione di prelievo.

Ma, a parte il fatto che un accertamento centralizzato non rispecchia mai la realtà di fatto e burocratizza un'operazione che ha indubbi aspetti umani e sociali, è risultato che la riscossione e la liquidazione dei tributi, la distribuzione cioè dei tributi agli aventi diritto, si sono rivelate faticose, onerose e soprattutto lente (le Regioni hanno finora percepito solo il primo trimestre del 1973 di tali tributi).

Si aggiunga che, riuscendo difficile agli organi centrali di prelievo rimettere con le somme la distinta dei nominativi dei contribuenti, le Regioni sono nella materiale impossibilità di combattere il male cronico delle evasioni.

La conseguenza di queste considerazioni è appunto che alle Regioni venga assegnato sia

il compito dell'accertamento che quello della riscossione.

Il disegno di legge quindi, che consta di due articoli, con il primo modifica l'ultimo comma dell'articolo 3 della 281, demandando alla Regione le operazioni di accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali; con il secondo integra con l'attribuzione agli organi regionali le norme relative all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle conseguenti sanzioni.

È certamente un piccolo passo sulla strada della riforma della 281, ma è significativo per l'inversione di tendenza che esso segna in tema di accentramento statale e di decentramento regionale in materia tributaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

« All'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono le Regioni ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è modificato come segue:

« Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano, salvo il disposto del successivo comma, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 6, come sopra modificato, è inserito il seguente comma:

« Le violazioni delle norme relative alle tasse sulle concessioni regionali sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari della Amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

« Le sanzioni amministrative applicate per le infrazioni alle norme relative alle tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalle Regioni cui spettano, con l'osservanza delle norme dello Stato che regolano la riscossione delle analoghe tasse erariali, ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), di detta legge ».